

# COMUNE DI ASSAGO

Provincia di Milano

## CONTRATTO DI SERVIZIO FARMACEUTICO

L'anno duemilaundici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, nella sede Municipale di Assago (Mi) avanti a me ----- autorizzata dalla legge a rogare gli atti nei quali è parte l'Amministrazione Comunale sono personalmente comparsi i signori:

1. ----- nato ----- il ----- a ----- residente a ----- in -----  
----- n. ---Codice Fiscale . ----- in rappresentanza della Farmacia Assago Milanofiori Srl in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione

2. -----, -----, che interviene al presente atto quale Rappresentante Legale del Comune di Assago, con sede in Assago (MI) Via dei Caduti n. 7 Codice Fiscale 80101990150, in rappresentanza del Comune che detiene il 51% del capitale della società Farmacia Assago Milanofiori S.r.l..

### Premesso che:

-con propria deliberazione di C.C. n.---- del ----- esecutiva ad ogni effetto di legge, il Comune di Assago (Mi) ha deliberato l' approvazione della bozza dell' atto di costituzione di una società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio farmaceutico, denominata "Farmacia di Assago Milanofiori Srl";

-che la società è stata regolarmente costituita con atto del notaio ----- in ----- in data -----  
----- repertorio n.----- raccolta n. ----- registrato a ----- il ----- con il n. ----- serie ----- che con tale atto è stata attribuita l'Amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione ed il presidente nella persona del -----;

-che il Consiglio Comunale con delibera n. -----in data ----- esecutiva, ha approvato la bozza di contratto di servizio farmaceutico;

-che la presente convenzione ha lo scopo di regolamentare l'affidamento di detto servizio, fissando gli obblighi reciproci tra Comune di Assago e la società Farmacia di Assago Milanofiori Srl al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Amministrazione Comunale titolare della farmacia, in quanto titolare del 51% delle quote.

**tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante e essenziale del presente contratto di servizio, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART.1 – Contenuto**

Il Comune di Assago (Mi), nella sua qualità di titolare del provvedimento di accesso allo svolgimento dell'attività farmaceutica affida la gestione della farmacia comunale sita nel Centro Commerciale – Viale Milanofiori alla Società Farmacia di Assago Milanofiori Srl sulla base delle norme contenute nel presente contratto e nell'allegato regolamento approvato con delibera CC n. ---- del -----.

### **ART.2 – Prestazioni della società, obiettivi e standard**

Gli obiettivi

La Società Farmacia di Assago Milanofiori S.r.l. , nell'espletamento del servizio farmaceutico, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere iniziative di educazione sanitaria tese alla tutela della salute;
- c) informare i cittadini sulle patologie, portando nuova conoscenza sul proprio corpo e sul proprio stato mentale e sull'uso dei farmaci;
- d) osservare, dopo la fase di avviamento, i principi fondamentali e gli standard dell'erogazione dei servizi statuiti dal “ Regolamento di disciplina del servizio farmaceutico ” allegato, che forma parte integrante della presente convenzione.

Tutte le modifiche al Regolamento stesso, anche se conseguenti a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti , dovranno essere concordate con il Comune.

I sopraccitati obiettivi sono considerati inderogabili anche agli effetti dell'art. 7) che segue.

Nel dettaglio l'esercizio del servizio farmaceutico ha per oggetto le attività di seguito indicate:

- il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di prodotti omeopatici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività svolta dalle farmacie e dagli esercizi di prodotti sanitari nonché la spedizione di preparazioni magistrali;
- la produzione di servizi nel settore socio – sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per l'assistenza domiciliare, per la salute ed il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco.

### **ART .3 - Durata dell'affidamento e della gestione**

L'affidamento del contratto di servizio della farmacia comunale ha la durata di anni 20 (venti).

Alla scadenza del contratto di comune accordo tra le parti potrà essere rinnovato per ulteriori ----- anni.

### **ART .4 – Obblighi della società affidataria**

- a) La società si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei per quantità e qualità a garantire il regolare svolgimento del servizio.
- b) La conduzione tecnica della farmacia dovrà essere affidata ad un farmacista Direttore, iscritto nell'Albo dei Farmacisti.
- c) Per l'espletamento del servizio la società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 8).
- d) La società si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande.
- e) La società si obbliga a fornire al Comune, su richiesta dello stesso, informazioni riguardanti il servizio farmaceutico.
- f) La società si obbliga all'apertura presso il centro cittadino di Assago di un punto vendita di farmaci da banco e su richiesta a mezzo ricetta per i restanti.

### **Art.5 – Informazioni e cooperazione comunale**

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi affidati a società.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- nel consentire il massimo e più agevole accesso nei limiti delle disposizioni vigenti a tutte le informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente ecc.);
- nel dare collaborazione con i propri Uffici Amministrativi.

### **Art.6 – Vigilanza e controllo comunale**

La partecipazione della società a strutture associative che riguardino la materia dei servizi farmaceutici può avvenire con deliberazione dell'organo amministrativo.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali della farmacia e nei locali in detenzione della società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il Comune può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

La società presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, garantendo comunque la prestazione del servizio pubblico.

I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'organo amministrativo della società. Gli eventuali costi sostenuti dal Comune per indagini, da cui consegua accertamento di irregolarità, saranno addebitati alla Società.

#### **Art.7 – Responsabilità**

La società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio.

La società è tenuta a dotarsi di apposita copertura assicurativa per R.C.T., per contenuto e valori non inferiori a quanto previsto dalla convenzione FederFarmacisti, nonché di polizza per danni da incendio, anche subiti da terzi.

La direzione tecnico-sanitaria e commerciale della farmacia è assegnata ad un Farmacista Direttore selezionato con procedura concorrenziale che risponde personalmente e direttamente nei limiti delle proprie attribuzioni, di ogni danno derivato dall'irregolarità nella conduzione della farmacia.

Il Direttore tecnico della farmacia dovrà osservare scrupolosamente ogni norma vigente in tema di gestione del servizio farmaceutico che è chiamato a condurre, con l'obiettivo di ottenere la massima efficienza ed efficacia dello stesso ed accertarsi che pari scrupolo sia impiegato dagli altri eventuali dipendenti della farmacia, della cui attività è tenuto a rispondere nei confronti della società affidataria del servizio farmaceutico.

Il Direttore tecnico dovrà quindi in particolare:

- Osservare le norme dettate con Legge Regionale ed i turni di servizio stabiliti dalla competente autorità sanitaria;
- Rispettare scrupolosamente le prescrizioni della Farmacopea Ufficiale in tema di gestione di farmacia ed in particolare (a titolo esemplificativo):
  1. Detenere le sostanze medicinali che la Farmacopea Ufficiale indica come obbligatorie e delle quali deve essere provvista la farmacia;
  2. Detenere gli strumenti e gli apparecchi indispensabili specificati nelle apposite tabelle della Farmacopea Ufficiale;
  3. Munire di cartelli prescritti dalla Farmacopea Ufficiale per particolari sostanze;

4. Assicurarsi che i medicinali composti corrispondono alla formula della Farmacopea Ufficiale e siano preparati in base alle norme ivi descritte;
5. Conservare i farmaci secondo le modalità e le temperature della Farmacopea Ufficiale;
6. Curare che qualsiasi farmaco non descritto nella Farmacopea Ufficiale venga somministrato allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione;
7. Tenere in armadio chiuso a chiave le sostanze velenose come tali contraddistinte con speciale contrassegno;
8. Tenere in altro separato armadio i medicinali e le sostanze stupefacenti della I e II tabella di cui al T.U. n. 309/90 e successive modifiche;
9. Osservare minutamente le rigorose disposizioni concernenti la gestione di veleni e stupefacenti anche per quanto riguarda l'età dell'acquirente e parimenti per i requisiti formali delle rispettive ricette, nonché per la pericolosità di dosi eccessive di sostanze velenose pur prescritte dal medico, del quale va comunque chiesta esplicita assunzione e responsabilità;
10. Somministrare le sostanze medicinali in specie, qualità e quantità corrispondenti alle ordinazioni mediche;
11. Rispettare il pieno prezzo di vendita dei farmaci riportato nelle relative etichette;
12. Spedire le ricette tempestivamente e complete di tutti i dati richiesti dalla legge ai fini e per gli effetti del pagamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale e conservare copia delle ricette per il periodo fissato dalla legge;
13. Non detenere in farmacia e non somministrare al pubblico medicinali guasti o imperfetti, adulterati o contraffatti, scaduti di validità, non registrati o revocati;
14. Attenersi alle prescrizioni di legge per la preparazione di prodotti magistrali e per la compilazione delle relative etichette;
15. Vendere a prezzo fisso sia le specialità medicinali che le altre preparazioni farmaceutiche attenendosi al listino ed astenersi da qualunque pratica che possa essere giudicata scorretta sotto il profilo della concorrenza o, comunque, contraria alle norme poste in tema di vendita e pubblicità di specialità medicinali;
16. Vendere tutti i prodotti diversi dalle specialità medicinali e dalle altre preparazioni farmaceutiche a prezzi in accordo con la politica di efficienza ed efficacia alla base del servizio farmaceutico pubblico;
17. Esporre al pubblico nella farmacia gli orari di servizio, la Farmacopea Ufficiale e la tariffa nazionale dei medicinali;
18. Provvedere ad assolvere tutte le funzioni ed i compiti che dovessero essere determinati a carico della farmacia da parte delle competenti autorità.

Nell'ambito di una gestione unitaria della attività svolta dalla "Farmacia Assago Milanofiori S.r.l." la gestione amministrativa, contabile e finanziaria della farmacia è demandata al Consiglio di Amministrazione.

In questo ambito la tenuta dei registri obbligatori di natura civile e fiscale attinenti la farmacia sono affidati congiuntamente agli organi amministrativi della società e al Direttore Tecnico.

La tenuta dei registri obbligatori specifici del settore è affidata al Direttore Tecnico che dovrà compilare scrupolosamente tali registri osservando in particolare, con la massima diligenza, le regole poste per la tenuta del registro di entrata e di uscita degli stupefacenti, la cui responsabilità è interamente posta a suo carico.

Il Direttore Tecnico nell'ambito della gestione è tenuto a rispettare lo Statuto ed il regolamento interno della società affidataria del servizio.

La "Farmacia Assago Milanofiori S.r.l." s'impegna a svolgere, attraverso i propri organi di ciò incaricati la necessaria attività di controllo in ordine alla gestione della farmacia ed al suo corretto funzionamento, nonché in ordine al contenuto tecnico ed amministrativo – contabile ed assumerà ogni determinazione necessaria a rendere il servizio quanto più efficiente ed efficace nell'interesse degli utenti.

Per quant'altro qui non previsto, valgono le discipline legali (statali, regionali, provinciali e comunali) della materia, nonché il contratto individuale di lavoro fra la S.r.l. ed il Direttore Tecnico, convenzione e contratto che si intendono qui richiamati ad ogni effetto.

#### **Art.8 – Risoluzione del contratto per inadempienze gravi**

Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti colposi dolosi alla società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;
- g) gravi e reiterate violazioni delle norme del presente contratto.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'organo amministrativo della società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

La società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al presente comma 2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dell'affidamento del servizio, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del Comune.

La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, il Comune avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

#### **Art.9 – Controversie**

Per le controversie che coinvolgono poteri di regolazione spettanti al Comune di Assago sarà competente il TAR Lombardia, sede di Milano, in sede di giurisdizione esclusiva.

Per le controversie di natura puramente patrimoniale le parti si impegnano ad esprimere un tentativo di mediazione nei modi e nelle forme prescritte dal D.lgs 28/2010, presso un organismo di conciliazione avente sede a Milano. In caso di fallimento del tentativo di mediazione sarà competente il Foro di Milano. Per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro subordinato dal farmacista le parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione, nei modi e nelle forme prescritte dalla legge 183/2010. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione sarà competente il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.

#### **Art. 10 – Spese a carico della società**

Ogni spesa relativa al presente contratto sarà a carico della società.

Ai fini dell'imposta di registro si chiede l'applicazione della tassa fissa, in quanto atto non avente contenuto patrimoniale.

E richiesto, io Segretario comunale, ho ricevuto questo atto, da me, pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia su 4 facciate e ..... righe di un foglio bollato, viene firmato come segue:

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LA SOCIETA'

IL SEGRETARIO COMUNALE/NOTAIO